



**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Leuzzi	Presidente
dott. Giorgio Latti	Giudice Relatore
dott. Elisabetta Murru	Giudice

nella causa iscritta al n. 7616 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015,  
promossa da

**COMITATO PER L'ACQUA IN SARDEGNA**, nella persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore Paolo Piero Panu, nonché, individualmente, Panu Paolo Piero, Frau Piero, Rotella Giancarlo, Aiello Isidoro Cesare Giuseppe, Satta Dario, Panu Antonio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Allena del Foro di Sassari.

**ATTORE**

nei confronti di

**ABBANO S.P.A.**, P. IVA 02934390929 nella persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore Dott. Alessandro Ramazzotti, con sede legale in Nuoro, ed elettivamente domiciliata in Cagliari al n. 29 del Viale A. Diaz presso lo studio e le persone degli Avvocati Giuseppe Macciotta e Giovanni Macciotta

**CONVENUTO**



riunita alla causa 3599/2016 promossa da:

**ADICONSUM – Associazione a Difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna**, in  
persona del Presidente e legale rappresentante, nonché individualmente, in forza di mandato  
collettivo

- 1) Arru Pietro,
- 2) Sanna Giovanni Domenico,
- 3) Capula Antonio Giuseppe,
- 4) Budroni Mauro,
- 5) Santoni Matteo Giovanni,
- 6) Pinna Genesisio,
- 7) Pinna Massimo,
- 8) Fiori Roberto,
- 9) Truddau Maria Franca,
- 10) Sini Giovanni,
- 11) Luccia Francesco,
- 12) Pellegrino Rosa Maria,
- 13) Malocu Eliana,
- 14) Sersale Tiziana Alessandra,
- 15) Frassetto Laura Maria,
- 16) Capula Massimo,
- 17) Palmas Maria Assunta,
- 18) Pinna Caterina,
- 19) Flavoni Luigi,
- 20) Puddu Andreuccia,
- 21) Pinna Genesisio,
- 22) Pinna Francesca,
- 23) Maloccu Giuseppina Roberta,
- 24) Busceddu Pasqualina

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Franco Dore,

contro

**ATTRICE**



**ABBANO S.p.A.**, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo,

**CONVENUTA**

**e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 19.10.2017, ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

### **1. La causa iscritta al n. 7616/2015**

Gli attori, componenti del Comitato per l'acqua in Sardegna, hanno promosso azione di classe contro Abbano spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato, esponendo:

- di essere *“titolari di utenze idriche di acqua potabile individuali, afferenti alle rispettive abitazioni”*;
- *“in diverse realtà, il servizio di erogazione dell'acqua potabile non viene reso secondo la normativa contrattuale regolamentare, ovvero con erogazione dell'acqua per uso umano, ma sempre più spesso sono prevalentemente, con erogazione di acqua inutilizzabile per qualsiasi genere di uso umano ”*; a titolo di esempio, gli attori hanno richiamato ordinanze emesse dai sindaci dei comuni di Sassari, Alghero e Porto Torres che vietano l'uso dell'acqua per uso umano, per un periodo decorrente dal 2013 sino al 2015.

Gli attori hanno individuato l'inadempimento nell'erogazione di acqua non potabile ed hanno così concluso:

*“Si chiede che il tribunale voglia, previa dichiarazione di ammissibilità dell'azione di classe, così giudicare:*



- 1) *accertare e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni concernenti il servizio idrico da parte dell'impresa nei confronti di coloro ai quali viene erogata acqua non potabile;*
- 2) *accertarsi e dichiararsi altresì illegittimo l'addebito della totalità delle quote fisse per il servizio idrico per tutto il periodo in cui non viene erogata acqua potabile;*
- 3) *accertarsi e dichiararsi illegittimo l'addebito dell'intera quota del servizio fognario e di depurazione agli utenti ai quali viene erogata acqua non potabile;*
- 4) *condannarsi l'impresa convenuta alla restituzione delle somme versate da tutti gli utenti per tali titoli, nella misura proporzionale a quanto da ciascuno di essi pagato;*
- 5) *condannarsi altresì l'impresa convenuta al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale comprensivo del costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera indicato in espositiva [quantità media necessaria per una famiglia, pari ad almeno una confezione da sei bottiglie al giorno, per l'intero periodo dell'inadempimento], salvo veriore determinazione, oltre al danno derivante dal disagio patito nella misura da determinarsi secondo equità;*
- 6) *con vittoria di spese diritti ed onorari”.*

Si è costituita la società Abbanoa spa, la quale ha chiesto che la domanda proposta dal Comitato per l'acqua in Sardegna, nonché individualmente dai suoi componenti, venga dichiarata inammissibile e nel merito l'assoluzione da ogni avversa pretesa, così esponendo:



- gli attori non hanno offerto alcun elemento utile all'identificazione delle utenze interessate dalla erogazione di acqua non potabile;
- la responsabilità derivante dalla non potabilità dell'acqua non può essere ascritta al gestore del servizio idrico integrato, il quale ha solo la gestione delle condotte idriche, mentre la proprietà permane degli enti locali consorziati nell'autorità d'ambito ovvero, nel caso di infrastrutture sovra comunali, della Regione autonoma della Sardegna;
- l'acqua erogata nel territorio del comune di Alghero non ha avuto valori fuori norma significativi e i fenomeni di non potabilità nei comuni di Porto Torres e Sassari non sono stati continuativi e non hanno riguardato l'intero territorio comunale;
- l'addebito della quota fissa non risulta connesso con la potabilità dell'acqua, bensì agli oneri fissi di mantenimento in attività del servizio; anche l'addebito della quota del servizio fognario di depurazione non risulta connesso con la potabilità dell'acqua, atteso che il servizio di potabilizzazione risulta compreso nella quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto, che comprende anche captazione, adduzione, distribuzione e misura dell'acquedotto; in ogni caso, la domanda risulta, in sostanza, finalizzata ad ottenere una riduzione della tariffa, che, tuttavia, è determinata dal'A.T.O. senza alcun riferimento alla potabilità dell'acqua.

La società convenuta ha così concluso:

*“Voglia il tribunale: in via pregiudiziale preliminare, alla luce della mancata attestazione della titolarità del rapporto di utenza con la società Abbanoa S.p.A., dichiarare la domanda proposta dal Comitato per l'acqua in Sardegna nella persona del presidente nonché legale rappresentante nonché, individualmente dei signori Panu*



*Paolo Piero, Frau Piero, Rotella Giancarlo, Aiello Isidoro Cesare Giuseppe, Satta Dario, inammissibile;*  
*nel merito, mandare assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.*

\*\*\*

## **2. Sull'ammissibilità dell'azione di classe**

Con ordinanza del 12 dicembre 2016, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dal "Comitato per l'acqua in Sardegna" e da Giancarlo Rotella per difetto del requisito della omogeneità dei diritti tutelati e della domanda proposta dagli altri attori per difetto di legittimazione attiva.

In motivazione, il Tribunale ha rilevato la necessità che gli attori (e conseguentemente il Tribunale) specificchino i criteri in base ai quali gli utenti possano ritenere di essere titolari del diritto omogeneo, in quanto tale specificazione appare funzionale, sotto un profilo processuale, anche alla modalità di definizione di giudizio, così come prevista dal comma 12 del medesimo articolo 140 bis: la norma, infatti, prevede che, qualora accolga la domanda, il Tribunale possa stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute a coloro che abbiano aderito all'azione. Ciò, naturalmente, non significa che vi debba essere identità tra le posizioni degli aderenti all'azione di classe (ed, infatti, il D.L. n. 1/2012 ha eliminato dal testo della legge i riferimenti all'identità), ma che siano in comune le questioni giuridiche in fatto e in diritto sulla base delle quali dovrà essere accertata la responsabilità della parte convenuta, potendosi poi differenziare le posizioni degli aderenti eventualmente ai fini della determinazione del *quantum*.



Con ordinanza depositata il 5 aprile 2017, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della suindicata ordinanza n. 12/2016 del Tribunale di Cagliari, ha dichiarato ammissibile l'azione di classe e ha rimesso le parti davanti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dall'articolo 140 bis cod. consumo.

La Corte d'appello, con l'ordinanza con cui ha ammesso l'azione, ha, quindi, rimesso al Tribunale la definizione dei caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio; secondo quanto disposto dal comma 9, lettera a) dell'articolo 140 bis, devono, pertanto, essere specificati *“i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione”*

Sono desumibili, dalla motivazione dell'ordinanza della corte d'appello, i seguenti punti:

- a) i diritti omogenei tutelabili attraverso l'azione di classe sono anche quelli spettanti ai consumatori, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- b) l'omogeneità dei diritti fatti valere si desume dall'unico inadempimento lamentato ossia la mancata erogazione di acqua potabile;
- c) l'ambito territoriale dell'azione proposta, sebbene non specificatamente indicato dai reclamanti, può essere facilmente individuato, dagli atti di causa, nel territorio della Regione Sardegna.

\*\*\*

### **3. La causa iscritta al n. 3599/2016**

L'Adiconsum, unitamente a 14 titolari di un rapporto contrattuale di utenza per il servizio idrico integrato e 10 consumatori finali, ha citato in giudizio la Abbanoa S.p.A. ai sensi dell'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 al fine di ottenere il riconoscimento della cattiva



gestione del servizio idrico e il conseguente diritto degli utenti e consumatori finali al risarcimento dei danni patiti.

In particolare ha lamentato che Abbanoa, nel somministrare acqua non conforme ad alcuni parametri di potabilità previsti dal D. Lgs. 31/2001 (come rilevabile dalle ordinanze del Sindaco di Castelsardo agli atti, docc. da 32 a 42),:

- 1) sarebbe venuta meno all'obbligo primario previsto dall'art. 1) del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 in forza del quale il Gestore del Servizio Idrico deve garantire la salubrità e la pulizia dell'acqua somministrata e quindi una qualità della stessa – qualora sia destinata al consumo umano – tale da salvaguardare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque;
- 2) avrebbe violato il c.d. principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato di Lisbona e dell'art. 97 della Costituzione, omettendo di adottare misure volte ad assicurare una protezione cautelativa ed anticipata, con lo scopo di evitare danni nel periodo di tempo necessario a sviluppare la conoscenza dell'effettiva entità dei rischi connessi all'ingestione della sostanza de qua;
- 3) avrebbe omesso di informare gli utenti del servizio idrico residenti in Castelsardo dei rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati, così violando il disposto di cui all'art. 8) della Carta del Servizio adottata dalla Società Abbanoa;
- 4) avrebbe violato il disposto di cui al paragrafo I, n. 3 della Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 [principi sull'erogazione dei servizi pubblici] e degli artt. 2 - punto 2.1 - e 7) della Carta del Servizio, che prevedono l'obbligo di fornire un servizio di acquedotto, fognatura e depurazione continuo, regolare e senza interruzioni;
- 5) avrebbe omesso di adottare misure volte ad assicurare agli utenti - in caso di interruzioni della fornitura e di non regolarità della stessa - il minor disagio possibile provvedendo ad "attivare un servizio sostitutivo di emergenza", nel rispetto delle disposizioni della



competente autorità sanitaria" [artt. 2 - punto 2.1 - e 7 della Carta del Servizio]; soltanto in occasione dell'interruzione del servizio intervenuta nell'anno 2015 Abbanoa avrebbe attivato un servizio sostitutivo di somministrazione di limitati quantitativi di acqua "a mezzo autobotte".

Ha sostenuto l'ammissibilità della proposta azione di classe in ragione dell'ambito territoriale unitario – individuato nel Comune di Castelsardo – e nella omogeneità dei diritti tutelati, riconducibili alle due categorie dei titolari di un rapporto contrattuale e degli utilizzatori finali del servizio idrico. Ha infine indicato l'arco temporale interessato dalle ordinanze di non potabilità nel periodo ricompreso tra il 2011 e il 2015.

Ha proposto le seguenti conclusioni:

*Nel merito e in via principale di:*

I

a) *accertare e dichiarare che i proponenti e tutti gli aderenti utenti titolari di contratto di utenza, nei periodi indicati nella parte narrativa del presente atto hanno subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, da inadempimento contrattuale per la mancata fruizione dell'acqua ai fini potabili e per il consumo umano e per la violazione dei diritti che ad essa competono nella qualità di utenti del pubblico servizio, quali specificati nella medesima espositiva che precede e ritenuta, altresì e per quanto esposto in atto, anche la concorrente responsabilità extracontrattuale;*

b) *condannare Abbanoa S.p.A. ex art. 1218, 1226, 2043 e 2056 cod. civ. al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai proponenti e dagli aderenti liquidando gli stessi secondo le modalità specificate nell'espositiva che precede, in coerenza anche con il disposto di cui all'art. 2c comma 346 legge 24.12.2007 n. 244;*



c) *con interessi e maggior danno per la svalutazione della moneta da calcolarsi secondo gli indici Istat del costo della vita per i ristori da concretarsi in riduzione corrispettivo-restituzione, a decorrere dalla data dei pagamenti e fino alla data di effettiva restituzione*

II

a) *accertare e dichiarare che i proponenti e tutti gli aderenti consumatori finali, nei periodi indicati nella parte narrativa del presente atto ed in conseguenza della mancata fruizione dell'acqua ai fini potabili e per il consumo umano hanno subito un danno non patrimoniale nei termini specificati nella medesima espositiva che precede e per l'effetto condannare Abbanoa S.p.A. ex artt. 1226, 2043 e 2056 cod. civ. al risarcimento dello stesso con liquidazione da farsi secondo le modalità specificate nell'espositiva che precede e con attualizzazione al momento della pronuncia;*

*Nel merito ed in via principale alternativa: per entrambe le ipotesi di cui alle conclusioni sub I – II che precedono e previe le declaratorie ivi contenute e di quelle ritenute opportune, stabilirsi il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute, con ogni inerente pronuncia prevista dal comma 12 dell'art. 140 bis codice del consumo.*

*In tutti i casi ricomprendersi nella liquidazione o determinazione finale anche quei danni che avessero a verificarsi in corso di causa a seguito del ripetersi degli episodi di non potabilità con le conseguenze esposte in atto.*

*Con vittoria di spese e competenze e con distrazione, queste ultime, a favore del difensore che si dichiara antistatario.*

*Si è costituita la società Abbanoa, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta per avere ad oggetto una domanda di mero accertamento, per difetto di omogeneità dei diritti individuali tutelati e per manifesta infondatezza. Ha inoltre eccepito la prescrizione per i fatti*



antecedenti al 29.3.2015, avuto riguardo alla data in cui è stato intrapreso il giudizio, richiamando il disposto di cui all'art. 1495 III comma del cod. civ.

Ha in ogni caso escluso che vi sia una responsabilità del gestore in relazione ai fatti per cui è causa.

Ha infine contestato la sussistenza di danni risarcibili.

Ha quindi concluso come segue:

- *accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dagli attori signori Pietro Arru, Giovanni Domenico Sanna, Antonio Giuseppe Capula, Mauro Budroni, Giovanni Santoni Matteo, Genesio Pinna, Massimo Pinna, Roberto Fiori, Maria Franca Truddaiu, Giovanni Sini, Francesco Luccia, Pellegrino Rosa Maria, Eliana Malocu, Tiziana Alessandra Sersale, Laura Maria Frassetto, Massimo Capula, Maria Assunta Palmas, Caterina Pinna, Luigi Flavoni, Andreuccia Puddu, Genesio Pinna, Francesca Pinna, Giuseppina Roberta Maloccu, Pasqualina Busceddu, in una con l'Adiconsum - Associazione a Difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna, rappresentati in forza di mandato collettivo dall'Adiconsum - Associazione a Difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna, in persona del Presidente e legale rappresentante Giorgio Vargiu;*
- *dichiarare inammissibile la domanda formulata dagli attori;*
- *nel merito, in via principale e accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda attorea e per l'effetto rigettarla integralmente anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice;*
- *nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in persone del legale rappresentante a tenere indenne Abbanoa da ogni pretesa attorea condannando lo stesso al pagamento di tutte le somme che saranno eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa a favore dei ricorrenti.*



*Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”*

\*\*\*



#### 4. La riunione dei procedimenti

Il Collegio, con ordinanza del 6.10.2017, rilevato che la Corte di Appello di Cagliari, con ordinanza del 9.3.2017, aveva dichiarato ammissibile l'azione di classe proposta dal Comitato per l'Acqua in Sardegna nei confronti di Abbanoa S.p.A. nel procedimento 7616/2015, per violazioni analoghe a quelle in esame, individuando l'ambito territoriale dell'azione nella regione Sardegna e richiamato il disposto di cui all'art. 140 bis comma 14 del Codice del Consumo, ha invitato le parti ad interloquire sulla sussistenza dei presupposti per la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 7616/2015, promosso contro la stessa impresa e con medesima *causa petendi*, oltre un ambito territoriale e temporale almeno in parte coincidenti.

Con ordinanza in data odierna il Collegio, nel richiamare il contenuto dell'art. 140 bis del Codice del Consumo 14 secondo cui "... *Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale*" ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n. 3599/2016 al presente.

\*\*\*

In conclusione si deve ritenere che per effetto della disposta riunione il contenuto dell'unica azione di classe sia connotata da seguenti elementi identificativi:

- A) possono aderire alla presente azione di classe tutti i titolari di utenze idriche Abbanoa e i consumatori, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da Abbanoa, che
- B) nell'intero territorio della regione Sardegna,
- C) nel periodo compreso tra l'anno 2011 ed il 2015;



- D) abbiano subito la mancata erogazione di acqua potabile;
- E) ed intendano ottenere la restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione in misura proporzionale al periodo di mancata erogazione di acqua potabile; oltre al risarcimento del danno rappresentato dal costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera e dal disagio patito.

Ai sensi dell'art. 140-*bis*, comma 9, lettera b, cod. consumo, appare congruo assegnare il termine perentorio di giorni 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la pubblicazione (31 gennaio 2018), entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale, in composizione collegiale,

- 1) dà atto che in relazione al fascicolo iscritto al R.G. n. 7616/2015 l'azione di classe è stata ammessa dalla Corte d'appello con ordinanza del 9 marzo 2017 e che, per effetto della riunione al suddetto procedimento di quello iscritto al R.G. n. 3599/2016, disposta con ordinanza in data odierna, l'unitaria azione di classe ammessa deve essere declinata nel modo seguente:

“possono aderire alla presente azione di classe tutti i titolari di utenze idriche Abbanoa e i consumatori, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da Abbanoa, che, nell'intero territorio della Regione Sardegna, nel periodo compreso tra l'anno 2011 ed il 2015, abbiano subito la mancata erogazione di acqua potabile ed intendano ottenere la



restituzione della quota fissa e della quota del servizio fognario e di depurazione in misura proporzionale al periodo di mancata erogazione di acqua potabile; oltre al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal costo dell'acqua potabile nella misura media di necessità giornaliera e di quello non patrimoniale patito in relazione al disagio sofferto;

- 2) riserva all'esito della verifica della regolarità degli adempimenti pubblicitari disposti con la presente ordinanza la decisione sulla disciplina che regolerà il processo.
- 3) dispone che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, consista nella pubblicazione, per estratto, della presente ordinanza nel quotidiano L'Unione Sarda e della Nuova Sardegna, una prima volta nel mese di dicembre 2017 e una seconda volta nel mese di gennaio 2018;
- 4) dispone che la pubblicazione per estratto di cui al capo che precede contenga l'intestazione Tribunale di Cagliari, il numero del RAC, il nome delle parti (per gli attori del procedimento iscritto al n. 7616/16, il primo più 7, per gli attori del procedimento iscritto al n. 3599/2016, il primo più 23) e dei difensori, il dispositivo, omessi i motivi.
- 5) assegna il termine perentorio del 2 maggio 2018, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo delle parti attrici, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.
- 6) fissa l'udienza collegiale del 21 giugno 2018 ore 11 per la verifica degli adempimenti disposti con la presente ordinanza e l'ulteriore corso della causa.
- 7) dispone che la presente ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:
  - a. alle parti;



- b.** al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis comma 9,  
lett. b) codice del consumo.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale del  
16 novembre 2017.

Il giudice estensore

dott. Giorgio Latti

Il Presidente

dott. Angelo Leuzzi

